



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Ufficio del Procuratore

Largo G. Giardino, n. 4, 21052 Busto Arsizio (VA) - TEL. 0331-621657 444 – FAX 0331-632983

email: gianluigi.fontana@giustizia.it - pec: procuratore.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it

PROT. N. _____

44/2019 in tutto

29 MAR. 2019

Busto Arsizio, _____

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO**
(Legge 11.11.75 n. 584 e s.m.i.)

Art. 1

Oggetto e fonti normative

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio adotta questo regolamento in materia di salute contro danni derivanti dal fumo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa; in particolare:
 - 1.1. L.11/11/1975 n.584 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 1.2. L. 16/1/2003 n. 3;
 - 1.3. DPCM 14/12/1995;
 - 1.4. Accordo interministeriale 16/12/2004;
 - 1.5. L. 30/12/2004, n. 311 (finanziaria 2005) commi 189, 190 e 191;
 - 1.6. nota Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2153 del 16/12/2004 e successive;
 - 1.7. Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016 che recepisce la Direttiva europea 2014/40/UE.



Art. 2

Finalità

1. Questo Regolamento non è redatto con una finalità coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:
 - 1.1. prevenire l'abitudine al fumo,
 - 1.2. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette,
 - 1.3. garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro,
 - 1.4. proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo,
 - 1.5. promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Questo regolamento si applica in tutti gli edifici, i locali e le strutture a qualunque titolo utilizzati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, chiusi e aperti al pubblico.
2. E' vietato fumare a chiunque acceda od operi presso i locali utilizzati a qualsiasi titolo dalla Procura, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e sui quali la stessa sia titolare di specifici, tipici poteri di ordinanza o di direttiva.
3. E' vietato, altresì, l'utilizzo delle sigarette elettroniche.

Art. 4

Locali soggetti al divieto

1. Il divieto di fumo riguarda tutti i locali e le strutture destinate alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, o utilizzati a qualsiasi titolo, ove la generalità degli utenti, anche interni, e dei cittadini accedono negli orari stabiliti.
2. A titolo di semplice esempio, il divieto si applica:
 - 2.1. negli ingressi, negli atri, nelle sale d'attesa, negli androni, nelle scale e nei pianerottoli, nei corridoi, nei saloni, nei servizi igienici,
 - 2.2. negli uffici dei magistrati, del dirigente amministrativo, nei limiti in cui vi accede il personale amministrativo e gli utenti,
 - 2.3. nelle cancellerie, nelle segreterie, nei locali tecnici, nell'ascensore, nei magazzini, nei depositi, negli archivi, nell'autorimessa,
 - 2.4. nei locali chiusi adibiti a pubblica riunione, nella sala riunioni, e in ogni altro locale chiuso di accesso, transito o permanenza, anche breve, degli utenti, ubicati all'interno degli spazi adibiti ad attività giudiziaria.



3. Il divieto viene evidenziato con apposita segnaletica, adeguatamente visibile, recante la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni.
4. E' consentito fumare nel parcheggio aperto al piano terreno, depositando i mozziconi nei contenitori.

Art. 5

Cartelli di divieto di fumare

1. Negli ingressi degli edifici, negli accessi ai piani e nei corridoi sono apposti, a cura dei soggetti incaricati al controllo di cui all'art 7, appositi cartelli, forniti dall'Amministrazione, ed esibiti in forma e veste unica, recanti la scritta " Vietato Fumare".
2. Il cartello riporta l'indicazione:
 - 2.1. delle prescrizioni di legge
 - 2.2. delle sanzioni applicabili ai contravventori
 - 2.3. dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare l'infrazione.
3. Il posizionamento dei cartelli viene concordato con l'Amministrazione.

Art. 6

Fumatori

1. Il fumo rappresenta il principale inquinante dell'aria negli ambienti chiusi ed è cancerogeno per l'uomo.
2. La realizzazione di aree per non fumatori non rappresenta un obbligo ma una facoltà.
3. Poiché non sono presenti locali adeguati ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003, tutti i locali sono da intendersi come interamente destinati ai non fumatori, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 4.
4. I fumatori vivono una condizione di dipendenza e quindi una effettiva difficoltà ad astenersi dal fumo per molte ore, ma sono comunque tenuti a dilazionare il loro desiderio e a fumare all'aperto.

Art. 7

Soggetti incaricati del controllo

1. Il Procuratore della Repubblica (nella qualità generale di datore di lavoro) ed il Dirigente Amministrativo (qualora sia presente), con appositi provvedimenti formali, individuano i dipendenti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto,



accertare e contestare le infrazioni, e trasmettere all'Autorità competente i relativi verbali, a norma della Legge 24/11/1981 n°689).

2. Gli incaricati verranno muniti di un tesserino di riconoscimento che dovrà essere esibito all'atto della contestazione dell'infrazione.
3. L'incaricato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
4. La contestazione può avvenire anche ad opera di personale dei Corpi di Polizia Amministrativa Locale, Guardie Giurate espressamente adibite a tale servizio, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria nei limiti delle priorità delineate dalla Circolare 5 gennaio 2005.
5. I magistrati ed il personale tutto sono comunque tenuti a collaborare nella vigilanza e a segnalare ai preposti ogni infrazione rilevata al divieto di fumo che costituisce anche violazione disciplinare.
6. L'amministrazione organizza apposito incontro di formazione ed aggiornamento per i dipendenti incaricati.

Art. 8

Attività dei soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni.

1. I soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni sono tenuti a svolgere le seguenti attività:
 - 1.1. posizionare il cartello di divieto di fumo tenendo conto di quanto previsto all'art. 4, e vigilare sulla permanenza dell'affissione,
 - 1.2. vigilare sull'osservanza del divieto e richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto,
 - 1.3. accertare e contestare la relativa infrazione.
2. E' vietato all'accertatore di accettare il pagamento della sanzione direttamente nelle proprie mani.

Art. 9

Sanzioni amministrative e sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell'art.7, comma 1, L. 584/1975, i trasgressori al divieto di fumare sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.
2. La misura della sanzione è raddoppiata - da € 55,00 a € 550,00 - qualora la violazione sia commessa:
 - 2.1. alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza;
 - 2.2. alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.



3. L'Autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Prefetto di Varese.
4. L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi.
5. Ferme restando le sanzioni pecuniarie, l'Amministrazione può avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengano al presente regolamento.

Art. 10

Pagamento in misura ridotta

1. Nel caso in cui il versamento sia effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notifica della violazione (art. 16 L. 689/1981 e successive modificazioni) è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria prevista, in misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento (copie, racc., diritti, ecc).

Art. 11

Procedura di accertamento

1. La violazione del divieto di fumo è accertata dai soggetti indicati nell'art. 7 mediante processo verbale, da redigersi in triplice copia.
2. I soggetti indicati nell'art. 7 sono tenuti a procedere all'accertamento di eventuali violazioni ed alla conseguente verbalizzazione anche in seguito a richiesta effettuata da altri operatori o cittadini.
3. Resta ferma la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.
4. La numerazione dei verbali è progressiva annuale.
5. Per ciascuna infrazione al divieto di fumare, l'accertatore redige, in triplice esemplare, il verbale di accertamento, con contestazione immediata della violazione al trasgressore, il quale deve sottoscrivere per ricevuta.
6. In caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, l'accertatore ne dà atto in calce al processo verbale e provvede a curare la notifica come indicato nell'art. 10 del presente Regolamento.
7. Un esemplare viene consegnato direttamente o notificato al trasgressore; il secondo viene consegnato in Segreteria Amministrativa e di Direzione; il terzo viene conservato dall'accertatore.
8. Non è consentito il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'accertatore.

**Art. 12***Procedura di accertamento differito*

1. Se non è stato possibile procedere alla contestazione diretta, l'accertatore ne dà atto nel verbale e cura la notifica al trasgressore, a mezzo di raccomandata A.R. o pec, entro il termine:
 - 1.1. di 90 giorni dall'accertamento se il trasgressore è residente in Italia,
 - 1.2. di 360 giorni se il trasgressore è residente all'estero.

Art. 13*Pagamento della sanzione*

1. Il trasgressore deve effettuare il versamento utilizzando una delle seguenti modalità:
 - 1.1. modello F23 (cod. trib. 131T; causale *Infrazione al divieto di fumo - Procura di Busto Arsizio - verbale n° del*);
 - 1.2. presso la Tesoreria provinciale di Varese;
 - 1.3. presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale n. 11143211 intestato alla Tesoreria provinciale di Varese, riportando come causale del versamento *Infrazione al divieto di fumo - verbale n° del della Procura di Busto Arsizio.*
2. Contestualmente, o comunque entro breve termine, copia della ricevuta di versamento deve essere fatta pervenire alla Segreteria Amministrativa e di Direzione. In mancanza della prova del pagamento si procede ai sensi dell'art. 12.
3. I preposti alla vigilanza ed all'accertamento dell'infrazione non possono ricevere direttamente il pagamento, o altra utilità, dal trasgressore.

Art. 14*Azione per omesso pagamento della sanzione*

1. Qualora il trasgressore non abbia effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, l'accertatore della violazione presenta - tramite la Segreteria Amministrativa e di Direzione - rapporto al Prefetto di Varese con la prova dell'eseguita contestazione o notificazione (art 17 e ss. legge 689/1981).

Art. 15*Prescrizione*

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le infrazioni indicate nel presente regolamento si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa o notificata l'infrazione.



Art. 16

Rimedi

1. Ai sensi dell'art 18 della Legge 689/1981, entro 30 giorni dalla data della contestazione diretta o della notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire alla Prefettura di Varese, e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio — Segreteria Amministrativa e di Direzione -, scritti difensivi e documenti, e può chiedere di essere sentito.
2. In alternativa può essere presentato ricorso avanti il Giudice di Pace di Busto Arsizio nei tempi e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia. Copia integrale del provvedimento di definizione va acquisto agli atti.

Art. 17


Decorrenza e pubblicità

1. Questo regolamento ha effetto immediato.
2. Spetta a chiunque osservarlo e farlo osservare.
3. Affinché sia data la massima diffusione presso il personale e l'utenza, il regolamento viene affisso in bacheca, inviato via mail e pubblicato sul sito della Procura.

Art. 18

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento, si rinvia alle norme vigenti.



Il Procuratore della Repubblica

Gian Luigi FONTANA